

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3402/91 del Consiglio, del 19 novembre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3403/91 del Consiglio, del 18 novembre 1991, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia (1992)** ..... 4
- Regolamento (CEE) n. 3404/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 3405/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 3406/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3407/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base per la campagna 1991/1992 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi** ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 3408/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 15
- Regolamento (CEE) n. 3409/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 18
- Regolamento (CEE) n. 3410/91 della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ..... 20

* Regolamento (CEE) n. 3411/91 della Commissione, del 21 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata .....	23
--	----

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

91/598/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 18 novembre 1991, relativa alla conclusione della convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba .....	24
Convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba (Traduzione CEE) .....	25

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3402/91 DEL CONSIGLIO**

del 19 novembre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la distinzione fra formaggi freschi fermentati e formaggi freschi non fermentati dei codici NC 0406 crea difficoltà per i controlli; che il Consiglio di cooperazione doganale ha raccomandato di raggruppare tutti i formaggi freschi nel codice NC 0406 10; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2915/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/90<sup>(4)</sup>, e adeguare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione<sup>(6)</sup>; che è inoltre necessario rivedere in tale occasione la classificazione di alcuni prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue :

1) All'articolo 7 :

— il testo del punto 1, parte introduttiva, è sostituito dal testo seguente :

« 1) se appartiene ai codici NC 0406 10 20 e 0406 90 93, alla somma degli elementi seguenti : »

— il testo del punto 2, parte introduttiva, è sostituito dal testo seguente :

« 2) se appartiene ai codici NC 0406 10 80 e 0406 90 99, alla somma degli elementi seguenti : ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 259 del 16. 9. 1991, pag. 1.

2) Nell'allegato i gruppi di prodotti del gruppo n. 11 sono sostituiti dai gruppi seguenti :

Numero del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinata	Prodotti pilota per ognuno dei gruppi di prodotti
• 11	0406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 93 0406 90 99	Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0406	Formaggi e latticini:			
0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:			
0406 10 20	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	23 (AGR)	—	—
0406 10 80	— — altri	23 (AGR)	—	—
da 0406 20 a 0406 90 50	} invariati			
	— — — — — altri:			
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
	— — — — — inferiore o uguale a 47 %:			
0406 90 61	— — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano	23 (AGR)	—	—
0406 90 63	— — — — — Fiore sardo, Pecorino	23 (AGR)	—	—
0406 90 69	— — — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— — — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
0406 90 73	— — — — — Provolone	23 (AGR)	—	—
0406 90 75	— — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	23 (AGR)	—	—
0406 90 77	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø	23 (AGR)	—	—
0406 90 79	— — — — — Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	23 (AGR)	—	—
0406 90 81	— — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	23 (AGR)	—	—
0406 90 85	— — — — — Kefalograviera, Kasserì	23 (AGR)	—	—
0406 90 89	— — — — — altri	23 (AGR)	—	—
0406 90 93	— — — — — superiore a 72 %	23 (AGR)	—	—
0406 90 99	— — — — — altri	23 (AGR)	—	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/91 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1991

**relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia (1992)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(1)</sup>, prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1992 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, tuttavia, nei limiti di tale contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia<sup>(2)</sup>;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste

per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingenziale (in %)
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	25 000	0

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Le importazioni del prodotto in questione le quali beneficiano di un dazio doganale uguale in virtù di un altro regime preferenziale non sono imputabili sul suddetto contingente tariffario.

### Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

<sup>(1)</sup> GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

### Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1991.

*Articolo 4*

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. E. ANDRIESEN

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3404/91 DELLA COMMISSIONE**

del 22 novembre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 novembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	179,99 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 90	179,99 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	156,74
1001 90 99	156,74
1002 00 00	162,35 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	141,02
1003 00 90	141,02
1004 00 10	130,05
1004 00 90	130,05
1005 10 90	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	138,84 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	65,81
1008 20 00	128,08 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	80,12 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	80,12
1101 00 00	232,44 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	240,29 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	292,24 <sup>(8)</sup>
1103 11 90	249,62 <sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3405/91 DELLA COMMISSIONE**

del 22 novembre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 novembre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

**B. Malto***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 novembre 1991**  
**relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 300 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi in particolare logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

1. Azione n. (1): 915/91.
2. Programma : 1991.
3. Beneficiario (2) : CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève (tel. 734 60 01 ; telex 22269 CICR CH).
4. Rappresentante del beneficiario (2) : Délégation du CICR, immeuble de Makarem, rue de Koweit, Hamra, Ras-Beyrouth, Beyrouth / Liban [tel. (009611) 80 17 91/2 ; telex 20330 CICR LE].
5. Luogo o paese di destinazione : Libano.
6. Prodotto da mobilitare : Paste alimentari (spaghetti).
7. Caratteristiche e qualità della merce (2) : spaghetti ; vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.C.1 a).
8. Quantitativo globale : 150 t (300 t di cereali).
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (2) : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.C.2.a) (cartoni di 25 kg) e II.C.3.  
Iscrizioni in lingua francese.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio : « LB-254 — BEYROUTH ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : Reso porto di sbarco — sbarcato.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Beyrouth.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 6 al 20. 1. 1992.
18. Data limite per la fornitura : 10. 2. 1992.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 10. 12. 1991, ore 12.
21. A. In caso di seconda gara :
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 17. 12. 1991, ore 12 ;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 13 al 27. 1. 1992 ;
  - c) data limite per la fornitura : 17. 2. 1992.B. In caso di terza gara :
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 7. 1. 1992, entro e non oltre le ore 12 ;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 27. 1 al 10. 2. 1992 ;
  - c) data limite per la fornitura : 2. 3. 1992.
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (2) :

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (2) : restituzione applicabile il 25. 11. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3204/91 della Commissione (GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 54).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione, non sono superate.  
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.  
L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato fitosanitario,  
— certificato d'origine.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:  
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,  
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:  
— 235 01 30,  
— 236 10 97,  
— 235 01 32,  
— 236 20 05,  
— 236 33 04.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (<sup>7</sup>) Da spedire in container di 20 piedi.  
La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3407/91 DELLA COMMISSIONE**

del 22 novembre 1991

**relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base per la campagna 1991/1992 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(2)</sup>, ha sostituito il regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio prevede, tra gli altri incentivi al ritiro temporaneo dei seminativi, il rimborso totale del prelievo di corresponsabilità versato per la campagna 1991/1992; che il prelievo di corresponsabilità per la campagna 1991/1992 è stato portato dal 3 al 5 % del prezzo d'intervento della stessa campagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1703/91 prevede altresì che, per evitare di ledere gli interessi dei produttori che partecipano al regime pluriennale del ritiro dei seminativi, venga loro rimborsata, limitatamente ai quantitativi di cereali da essi venduti nel corso della campagna 1991/1992, la parte del prelievo di corresponsabilità di base eccedente il tasso applicato nel 1990/1991; che è opportuno stabilire l'importo del rimborso e le modalità pratiche di esecuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1703/91 beneficiano del rimborso parziale, alle

condizioni del presente regolamento, del prelievo di corresponsabilità da essi dovuto.

*Articolo 2*

1. L'importo del rimborso è pari a 3,37 ecu/t.
2. Il rimborso è dovuto per i quantitativi di cereali messi sul mercato durante la campagna di commercializzazione 1991/1992, dedotti i quantitativi esentati dal prelievo di corresponsabilità in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>.
3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale non si effettua il rimborso. Tale importo è al massimo di 25 ecu per produttore.

*Articolo 3*

1. Il rimborso avviene, su domanda degli interessati, tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 1992.
2. La domanda di rimborso è corredata dei documenti giustificativi attestanti che il richiedente ha versato il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.

*Articolo 4*

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1° luglio 1991.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie affinché il rimborso avvenga nel rispetto del presente regolamento, in particolare le misure per il controllo dei documenti giustificativi in base alle informazioni disponibili presso gli enti preposti alla riscossione del prelievo di corresponsabilità. Essi possono chiedere agli operatori tutte le informazioni complementari che ritengono utili.

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

2. In caso di rimborso indebito del prelievo di corresponsabilità, i rispettivi importi sono recuperati, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il versamento di tali somme e la restituzione da parte del beneficiario. Gli Stati membri stabiliscono il tasso d'interesse da applicare per tale calcolo in base ai tassi d'interesse interbancari in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese del versamento ai richiedenti, maggiorato del 2 %.

3. Gli importi di cui al paragrafo 2 sono versati agli organismi o servizi erogatori, che provvedono a dedurre le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3408/91 DELLA COMMISSIONE**

del 22 novembre 1991

**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3401/91 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3401/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3401/91 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	120,00
	05	40,00
	06	35,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	77,00
	05	32,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	31,00
	07	85,00
	02	30,00
1003 00 10 000	08	80,00
	02	0
1003 00 90 000	04	31,00
	05	32,00
	02	30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	122,00
1101 00 00 130	01	114,00
1101 00 00 150	01	105,00
1101 00 00 170	01	97,00
1101 00 00 180	01	91,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	122,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	200,00
1103 11 10 200	01	200,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	122,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Unione Sovietica,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b),
- 08 Turchia.

---

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3409/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3366/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 novembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	44,74
1701 99 10	44,74
1701 99 90	44,74 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3410/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 novembre 1991**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2922/91 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 3198/91 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3387/91 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3198/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 279 del 7. 10. 1991, pag. 43.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 34.

<sup>(8)</sup> GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 63.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	15,860	16,198	16,416	16,514	15,286	15,564
— Portogallo	24,940	25,278	25,496	25,594	24,366	24,644
— altri Stati membri	15,860	16,198	16,416	16,514	15,286	15,564
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	37,34	38,13	38,65	38,88	35,99	36,64
— Paesi Bassi (Fl)	42,07	42,97	43,54	43,80	40,55	41,28
— UEBL (FB/Flux)	770,10	786,51	797,10	801,86	742,23	755,73
— Francia (FF)	125,22	127,89	129,61	130,39	120,69	122,89
— Danimarca (Dkr)	142,42	145,46	147,41	148,29	137,27	139,76
— Irlanda (£ Irl)	13,937	14,234	14,426	14,512	13,433	13,686
— Regno Unito (£)	12,459	12,729	12,902	12,978	11,986	12,208
— Italia (Lit)	27 937	28 532	28 916	29 089	26 926	27 352
— Grecia (Dra)	3 807,01	3 876,65	3 893,69	3 882,40	3 545,37	3 492,76
— Spagna (Pta)	2 441,98	2 492,64	2 525,60	2 537,74	2 357,11	2 384,07
— Portogallo (Esc)	5 273,93	5 343,98	5 389,59	5 407,08	5 157,83	5 196,10

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	17,110	17,448	17,666	17,764	16,536	16,814
— Portogallo	26,190	26,528	26,746	26,844	25,616	25,894
— altri Stati membri	17,110	17,448	17,666	17,764	16,536	16,814
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	40,28	41,08	41,59	41,82	38,93	39,58
— Paesi Bassi (Fl)	45,39	46,28	46,86	47,12	43,86	44,60
— UEBL (FB/Flux)	830,80	847,21	857,80	862,55	802,93	816,43
— Francia (FF)	135,09	137,76	139,48	140,26	130,56	132,76
— Danimarca (Dkr)	153,65	156,68	158,64	159,52	148,49	150,99
— Irlanda (£ Irl)	15,036	15,333	15,524	15,611	14,531	14,785
— Regno Unito (£)	13,453	13,723	13,896	13,972	12,980	13,202
— Italia (Lit)	30 138	30 734	31 118	31 290	29 127	29 554
— Grecia (Dra)	4 122,16	4 191,80	4 208,84	4 197,55	3 860,52	3 807,91
— Spagna (Pta)	2 630,52	2 681,18	2 714,14	2 726,28	2 545,64	2 572,61
— Portogallo (Esc)	5 534,78	5 604,83	5 650,44	5 667,92	5 418,68	5 456,95

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	27,405	27,795	28,067	28,390	27,702
— Portogallo	34,566	34,955	35,228	35,551	34,882
— altri Stati membri	16,136	16,525	16,798	17,121	16,452
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (1):</b>					
— R. f. di Germania (DM)	37,99	38,90	39,55	40,31	38,73
— Paesi Bassi (Fl)	42,80	43,83	44,56	45,41	43,64
— UEBL (FB/Flux)	783,50	802,39	815,65	831,33	798,85
— Francia (FF)	127,40	130,48	132,63	135,18	129,90
— Danimarca (Dkr)	144,90	148,39	150,84	153,74	147,74
— Irlanda (£ Irl)	14,180	14,522	14,762	15,046	14,458
— Regno Unito (£)	12,646	12,957	13,174	13,431	12,889
— Italia (Lit)	28 423	29 108	29 589	30 158	28 979
— Grecia (Dra)	3 837,73	3 916,87	3 940,28	3 982,29	3 795,77
— Portogallo (Esc)	7 291,84	7 372,51	7 429,55	7 492,65	7 357,61
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	4 189,80	4 248,30	4 289,37	4 334,46	4 233,79
— in un altro Stato membro (Pta)	4 253,35	4 311,69	4 352,91	4 398,12	4 300,20

(1) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
DM	2,042820	2,041590	2,040720	2,039850	2,039850	2,037330
Fl	2,302120	2,301090	2,299950	2,298930	2,298930	2,296370
FB/Flux	42,053500	42,030000	42,007900	41,990400	41,990400	41,937600
FF	6,979750	6,977400	6,973490	6,970190	6,970190	6,961590
Dkr	7,936650	7,932200	7,926650	7,923660	7,923660	7,915410
£Irl	0,765141	0,765422	0,765459	0,765398	0,765398	0,760839
£	0,706386	0,706664	0,706835	0,706922	0,706922	0,707098
Lit	1 539,95	1 541,68	1 543,61	1 545,39	1 545,39	1 551,00
Dra	231,53400	233,72700	236,04000	238,09000	238,09000	244,95600
Esc	178,07500	178,30000	178,70300	179,19200	179,19200	180,28200
Pta	128,69400	128,98300	129,25600	129,51400	129,51400	130,28200

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/91 DELLA COMMISSIONE**

del 21 novembre 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2293/91<sup>(4)</sup>, che ha classificato, tra l'altro, taluni funghi nel codice NC 2003 10 10, è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1991; che sembra auspicabile, per motivi legati alla politica commerciale comune, rinviare di nuovo questa data che è già stata rinviata una prima volta; che conviene quindi modificare il regolamento (CEE) n. 964/91;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del 1° novembre 1991 figurante all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 964/91 è sostituita dalla data del 1° maggio 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 22.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1991

relativa alla conclusione della convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba

(91/598/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,  
vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,  
visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,  
vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) <sup>(4)</sup> ed il quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale figurante nell'allegato della risoluzione precitata, in seguito denominato «quarto programma d'azione»,  
considerando che tra i principali settori d'intervento previsti nel quarto programma d'azione figurano, in linea con i precedenti programmi d'azione, le attività di sorveglianza e di controllo volte a migliorare la qualità delle acque e a ridurre l'inquinamento;  
considerando che il quarto programma d'azione invita la Comunità e gli Stati membri a partecipare attivamente alle iniziative internazionali di protezione ambientale, attribuendo, in tale contesto, particolare importanza alle relazioni bilaterali con i paesi terzi;  
considerando che la convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba, firmata l'8 ottobre 1990 a Madeburgo, dispone in particolare la creazione di una Commissione internazionale al fine di prevenire l'inquinamento dell'Elba e della sua area di drenaggio, limitatamente al campo d'applicazione di detta convenzione;  
considerando che la legislazione comunitaria vigente in materia di inquinamento delle acque si applica attual-

mente all'Elba e ai suoi affluenti limitatamente al loro percorso sul territorio della Repubblica federale di Germania;

considerando che è necessario che la Comunità approvi tale convenzione in modo da conseguire uno dei suoi obiettivi per quanto riguarda la prevenzione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo quanto stabilito nell'atto unico europeo;

considerando che la suddetta convenzione è stata firmata a nome della Comunità l'8 ottobre 1990,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio informa, a nome della Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di depositaria, che i presupposti necessari per l'entrata in vigore della convenzione sono stati soddisfatti dalla Comunità, in conformità dell'articolo 18, primo comma della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. E. ANDRIESEN

<sup>(1)</sup> GU n. C 93 dell'11. 4. 1991, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 158 del 17. 6. 1991, pag. 291.

<sup>(3)</sup> GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

## TRADUZIONE CEE

## CONVENZIONE

## sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba

I GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA E LA COMUNITÀ EUROPEA (PARTI CONTRAENTI),

AL FINE di salvaguardare la qualità delle acque dell'Elba,

SOLLECITI di prevenire un suo ulteriore inquinamento e di migliorare le sue condizioni attuali,

IN CONSIDERAZIONE della necessità di diminuire in modo efficace l'inquinamento del Mare del Nord proveniente dall'Elba,

CONVINTE dell'urgenza di tali compiti,

NELL'INTENTO di rafforzare la cooperazione già esistente in materia tra le parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

*Articolo 1*

1. Le parti contraenti collaborano nel campo della protezione delle acque dell'Elba e del suo bacino idrografico nella Commissione internazionale per la protezione dell'Elba, in appresso denominata « Commissione ».

2. In questo intento esse avranno in particolare cura di :

- a) rendere possibile l'utilizzazione delle acque per ottenere, in particolare, acqua potabile mediante processi di filtrazione e per poter far uso delle acque e dei sedimenti in agricoltura,
- b) ottenere un ecosistema il più possibile naturale con una varietà delle specie equilibrata,
- c) diminuire in modo efficace l'inquinamento del Mare del Nord proveniente dalla regione dell'Elba.

3. Per attuare gradualmente questi obiettivi, le parti contraenti fisseranno, nel quadro della Commissione, dei programmi di lavoro e delle scadenze per i compiti che, di volta in volta, risultano prioritari. Tali programmi prevedono tra l'altro anche proposte di misure atte a ridurre le emissioni con metodi conformi ai progressi della tecnica e a diminuire gli inquinamenti provenienti da fonti diffuse.

4. La convenzione non regola questioni attinenti alla pesca e alla navigazione; ciò non esclude tuttavia che possono essere trattate questioni riguardanti la tutela delle acque da inquinamenti dovuti a tali attività.

*Articolo 2*

1. La Commissione avrà in particolare il compito di :

- a) elaborare un quadro sinottico delle immissioni essenziali locali (catasto delle immissioni), valutare l'inquinamento delle acque provenienti da fonti diffuse e registrare ambedue progressivamente,
- b) proporre dei valori limite per l'immissione delle acque di scarico,
- c) proporre degli obiettivi concreti di qualità tenendo conto delle esigenze di utilizzazione delle acque, delle condizioni particolari per la protezione del Mare del Nord e degli ecosistemi acquatici naturali,
- d) proporre dei programmi comuni di misurazioni e di esami per la raffigurazione della qualità delle acque e dei sedimenti e del deflusso nonché degli ecosistemi acquatici e rivieraschi, coordinare la loro attuazione e registrare e valutare i risultati degli stessi,
- e) elaborare dei metodi uniformi per la classificazione della qualità delle acque dell'Elba,
- f) proporre dei programmi d'azione concreti per la riduzione degli scarichi di sostanze inquinanti provenienti sia da emissioni locali di origine comunale e industriale sia da fonti diffuse e proporre misure ulteriori, compresi uno scadenziario e una valutazione dei costi,
- g) proporre misure preventive per evitare inquinamenti dovuti a incidenti,
- h) proporre un sistema di allarme e di segnalazione uniforme per il bacino idrografico e aggiornarlo in base all'esperienza acquisita,
- i) rappresentare le condizioni idrologiche nella regione dell'Elba e documentare i fattori essenziali che le influenzano (monografia sull'Elba),

- j) documentare l'importanza dei diversi elementi dei biotopi per l'ecologia delle acque ed elaborare proposte per la salvaguardia e il miglioramento degli ecosistemi acquatici,
- k) procedere a consultazioni su modi di utilizzazione delle acque in progetto e, su richiesta di una delegazione, anche su modi di utilizzazione già in uso, che potrebbero comportare effetti transfrontalieri rilevanti, comprese opere di ingegneria idraulica e regolazione delle acque,
- l) promuovere la cooperazione soprattutto in progetti di ricerca scientifica e nell'ambito dello scambio di informazioni, in particolare informazioni sui progressi della tecnica,
- m) preparare le basi per eventuali regolazioni tra le parti contraenti relative alla protezione dell'Elba e del suo bacino idrografico.

2. Alla Commissione spetta inoltre la competenza per tutte le altre questioni che le parti contraenti le affidano di comune accordo.

#### Articolo 3

La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca.

#### Articolo 4

Le parti contraenti informano la Commissione sulle basi necessarie per l'attuazione dei compiti della Commissione nonché sulle misure adottate e sulle risorse complessive impiegate a tale scopo. La Commissione può sottoporre alle parti contraenti proposte di miglioramenti in materia.

#### Articolo 5

1. La Commissione è composta da delegazioni delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente designa al massimo cinque delegati e i loro supplenti, tra cui un capo della delegazione e il suo supplente.
2. Ciascuna delegazione può chiamare a consulto, per il trattamento di determinate questioni, degli esperti da essa designati.

#### Articolo 6

1. La presidenza della Commissione viene assicurata a rotazione dalle delegazioni delle parti contraenti. I dettagli dell'esercizio della presidenza saranno stabiliti dalla Commissione e inclusi nel suo regolamento interno; la delegazione incaricata della presidenza designa tra i suoi membri il presidente. Per la durata della sua presidenza questa delegazione può nominare un ulteriore delegato.

2. Nelle riunioni della Commissione il presidente normalmente non deve parlare per la sua delegazione.

#### Articolo 7

1. La Commissione tiene, almeno una volta all'anno, su invito del presidente e in un luogo da stabilire dallo stesso, una riunione ordinaria.
2. Le riunioni straordinarie vengono convocate dal presidente su richiesta di una delegazione.
3. Negli intervalli tra le riunioni della Commissione possono aver luogo consultazioni dei capi delle delegazioni e dei loro rappresentanti.
4. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha diritto a fare mettere all'ordine del giorno i punti che essa desidera vedere trattati. L'ordine in cui vengono trattati i punti viene stabilito dalla Commissione con decisione a maggioranza.

#### Articolo 8

1. Ciascuna delegazione ha un voto.
2. Nei dibattiti e nelle decisioni nel quadro della presente convenzione, nonché nell'esecuzione della stessa, la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Germania agiscono ciascuna nell'ambito delle sue competenze. La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui la competenza spetta alla Repubblica federale di Germania; lo stesso vale nel caso inverso.
3. Le decisioni e le proposte della Commissione, qualora non sia stabilito diversamente nella presente convenzione, sono adottate all'unanimità; alle condizioni da stabilire dal regolamento interno può aver luogo una procedura scritta.
4. L'astensione dal voto non impedisce l'unanimità se tutte le delegazioni sono presenti.

#### Articolo 9

1. Per l'esecuzione di determinati compiti la Commissione istituisce dei gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro sono composti dai delegati o dagli esperti designati da ciascuna delegazione.
3. La Commissione determina i compiti nonché il numero dei membri di ciascun gruppo di lavoro e nomina i loro presidenti.

#### Articolo 10

Per la preparazione e l'esecuzione dei suoi lavori e per l'assistenza negli stessi la Commissione istituisce un segretariato. La sede del segretariato è a Magdeburgo. I dettagli sono stabiliti dal regolamento interno.

#### Articolo 11

La Commissione può avvalersi dei servizi di personalità o istituzioni adatte per l'esame di questioni speciali.

*Articolo 12*

La Commissione delibera sulla cooperazione con altre organizzazioni internazionali e nazionali che possono operare nel settore della tutela delle acque.

*Articolo 13*

La Commissione presenta alle parti contraenti almeno ogni due anni un rapporto d'attività e, se del caso, altri rapporti nei quali sono da includere in particolare anche i risultati degli esami e le valutazioni degli stessi.

*Articolo 14*

1. Ciascuna parte contraente sostiene i costi della sua rappresentanza nella Commissione e nei gruppi di lavoro come pure i costi degli esami correnti effettuati sul suo territorio.

2. Gli altri costi dei lavori della Commissione, compresi quelli del segretariato, son ripartiti tra le parti contraenti nella proporzione seguente :

Repubblica federale di Germania	65,00 %
Comunità economica europea	2,5 %
Repubblica federativa ceca e slovacca	32,5 %
Totale	100 %

In determinati casi la Commissione può stabilire anche una ripartizione diversa.

*Articolo 15*

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 16*

1. La presente convenzione non modifica gli accordi e i trattati in vigore.

Fatto a Magdeburgo,

l'otto ottobre millenovecentonovanta.

*Per il governo della Repubblica federale di Germania*

*Per la Comunità economica europea*

*Per il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca*

2. La Commissione esaminerà in quale misura è il caso di modificare, completare o abrogare accordi e trattati ai sensi del paragrafo 1 a causa del loro contenuto o per altri motivi ; essa elabora raccomandazioni per la loro modifica o abrogazione nonché per la stipulazione di nuovi accordi e trattati.

*Articolo 17*

Le lingue di lavoro della Commissione sono il tedesco e il ceco.

*Articolo 18*

La convenzione entra in vigore il giorno in cui tutti i firmatari avranno comunicato al governo della Repubblica federale di Germania nella sua qualità di depositario che i presupposti eventualmente necessari, secondo il proprio diritto interno, sono soddisfatti.

La convenzione viene conclusa per una durata indeterminata. Essa può essere denunciata con un termine di preavviso di cinque anni. La relativa notifica deve essere presentata per iscritto al depositario ; questo la comunica alle altre parti contraenti. La dichiarazione di denuncia prende effetto a decorrere dal giorno di ricezione da parte del depositario.

*Articolo 19*

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingue tedesca e ceca, i due testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.